

# COMUNE DI CALCATA

Provincia di Viterbo

## I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

### TERRENI AGRICOLI

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

Visto l'art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto legge 16 dicembre 2014, n. 185, in corso di conversione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.291 del 16 dicembre 2014;

Visto il decreto interministeriale 28 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, in corso di conversione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015;

Visto che il Comune di Calcata è classificata NON MONTANO nell'elenco dei comuni predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica(ISTAT)

### SI INFORMA CHE

**ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2015** deve essere effettuato il versamento del **SALDO** dell'imposta unica comunale (IUC) – **componente IMU- dovuta per l'anno d'imposta 2014** – relativa ai **TERRENI AGRICOLI**

### DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Non è dovuta l'imposta per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni vanno calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma nonché alla quota di possesso.

### ALIQUOTE

**Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato sull'ALIQUOTA di base pari al 7,60 per mille fissata dall'art. 13 comma 6 D.L. n. 201/11 non avendo il Comune approvato per i terreni agricoli specifiche aliquote**

### CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE **B388**

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
IMU - imposta municipale propria per i terreni - comune	COMUNE	STATO
	<b>3914</b>	

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che lo sportello del servizio tributi è aperto il I° - II° - III° e IV° lunedì del mese ore 09:30-17:30 tel. 0761-587021 int. 4 poi 7 – fax 0761-587771

Dalla residenza comunale, li 02/02/2015

Il Responsabile del servizio

